

REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO, SMALTIMENTO-
RECUPERO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO
INFETTIVO E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI DAI
PRESIDI OSPEDALIERI E DALLE SEDI TERRITORIALI
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA – CIG
615609062C. =====**


Imposta di bollo
assolta con le
modalità telematiche,
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007,
mediante "Modello
Unico Informatico
(M.U.I.), per
l'importo di € 45,00.

L'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di dicembre presso gli Uffici
della Sede Legale e Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7, siti in
Carbonia (CI) nella Via Dalmazia n. 83, =====

AVANTI A ME

Dottorssa Maria Teresa Garau, Ufficiale Rogante autorizzato a rogare i
contratti e gli atti nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di
Carbonia, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 21 gennaio
2013, si sono personalmente costituiti: =====

1) il Dottor Antonio Onnis, nato a San Gavino Monreale (CA) il 25/10/1952,
C.F. NNSNTN52R25H856N, domiciliato per la carica a Carbonia, nella sede
dell'Ente che rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di Commissario
Straordinario e Rappresentante Legale *pro tempore* dell'Azienda Sanitaria
Locale n. 7 di Carbonia, con sede legale in Carbonia (CI), nella Via
Dalmazia n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e partita I.V.A. n. 02261310920, in seguito
denominata per brevità Azienda; =====



2) Il Sig. Longoni Giovanni, nato a Villasimius il 27/12/1938, [REDACTED]

[REDACTED]


quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante – Amministratore Unico, della **Longoni S.r.l.**, con sede legale in Cagliari, c.a.p. 09100, nella Via Natta, sn – Zona Industriale Cagliari-Elmas C.F. Partita I.V.A. e numero di iscrizione 02760690921 del registro delle imprese di Cagliari, R.E.A. n. 222338, capogruppo mandataria del **R.T.I.** costituito in data 8/02/2016 con atto del Dott. Paolo Emilio Pasolini notaio in Monserrato, rep. n. 32634, racc. n. 10683 (in seguito denominata per brevità R.T.I.), tra essa medesima e:

- “Eco Travel S.r.l.” (impresa mandante) con sede legale in Elmas (CA), Via Caduti di Nassirya – località Aeroporto Militare , C.F. e numero di iscrizione. 02299270922 del registro delle imprese di Cagliari, R.E.A. n. 172908;
- “Muceli Nino” (impresa mandante), titolare della omonima impresa individuale corrente in Lanusei, Via Marconi n. 124, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Nuoro al numero 45526 del R.E.A., P.IVA 00701500910. ===

PREMESSO CHE

- l’Azienda, con atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 351/C del 06/03/2015, ha indetto la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio di raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento / recupero dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di altre tipologie di rifiuti prodotti dai presidi ospedalieri e dalle sedi territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, approvando contestualmente il Capitolato Speciale di gara; =====

- l’Azienda con atto deliberativo n. 1771/C del 23/11/2015 ha approvato le



risultanze delle operazioni di gara e ha disposto l'aggiudicazione del servizio

di cui sopra, per un periodo di cinque anni, in favore del R.T.I. Longoni S.r.l.,

- Ecotravel S.r.l. - Muceli Nino; =====

- sono stati eseguiti gli adempimenti relativi agli accertamenti di cui al Codice

delle Leggi Antimafia, D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.; =====

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle predette deliberazioni, i componenti,

della cui identità personale, qualifiche e poteri di firma io Ufficiale Rogante

sono certo, stipulano e convengono quanto segue: =====

Art. 1 (Premessa) La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto. =====


Art. 2 (Durata contrattuale) Il presente contratto ha la durata di **anni 5** (cinque) a decorrere dal 01/01/2016; il contratto potrà essere rescisso unilateralmente su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile al R.T.I., in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo. Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato speciale di gara. =====

Art. 3 (Oggetto dell'appalto) Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento / recupero dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di altre tipologie di rifiuti prodotti dai presidi ospedalieri e dalle sedi territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, così come specificato in dettaglio all'art. 1 del Capitolato Speciale di gara, secondo la ripartizione che segue: =====

- Longoni S.r.l.- percentuale del servizio 60,42%; =====

- Eco Travel S.r.l.- percentuale del servizio 30,43%; =====

- Muceli Nino.- percentuale del servizio 9,15%. =====



Art. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione) Le Società costituenti il R.T.I., così come sopra rappresentate, si impegnano ad effettuare il servizio alle condizioni e pattuizioni del presente contratto, dei documenti e degli atti di seguito indicati: Capitolato generale d'appalto; Capitolato speciale d'appalto; Offerta economica. =====

I suddetti documenti, debitamente firmati e depositati agli atti dell'Azienda, unitamente alla Deliberazione di aggiudicazione richiamata nella premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. I componenti dispensano me, Ufficiale Rogante, dalla lettura dei medesimi, dichiarando di conoscerne il contenuto, avendoli preventivamente sottoscritti all'atto della presentazione dell'offerta economica. =====


Art. 5 (Importo contrattuale) L'importo quinquennale del servizio è fissato in € 3.465.000,00 (euro tremilioniquattrocentosessantacinquemila/00) oltre l'I.V.A. di legge. =====

Il prezzo unitario offerto resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 ("Adeguamenti dei prezzi"). =====

Qualsiasi revisione dei prezzi dovrà essere espressamente autorizzata dall'Azienda; pertanto, eventuali applicazioni unilaterali del meccanismo di revisione periodica dei prezzi, non saranno considerate valide. =====

Art. 6 (Modalità di fatturazione e pagamento) Si applica l'art. 12 del Capitolato Generale. =====

Il ritardo nei pagamenti non dà diritto alle Società costituenti il R.T.I. di richiedere la risoluzione del contratto. =====

Handwritten signatures in black ink, appearing to be 'Gueri' and 'Ruggero'.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, si concorda che gli interessi moratori siano dovuti nella misura legale. =====


Art. 7 (Controlli quali-quantitativi) Si applica l'art. 24 del Capitolato Speciale. =====

Art. 8 (Inadempienze e penalità) Si applica l'art. 25 del Capitolato Speciale.

Art. 9 (Deposito cauzionale) A garanzia del presente appalto il R.T.I. presta la cauzione definitiva di € **173.250,00** (euro centosettantatremiladuecentocinquanta/00), pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, con polizza fidejussoria n. N050/00A0569198 emessa da Groupama Assicurazioni in data 29/01/2016. L'importo è stato ridotto del 50% ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, in quanto trattasi di Società in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001. =====


Art. 9 bis (Rimborsi e risarcimento danni) Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto. =====

Art. 10 (Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008) L'Azienda Sanitaria e il R.T.I. aggiudicatario, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l'obbligo di collaborare per garantire che i lavori, i servizi e le forniture affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro. Le Società aggiudicatarie, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria competenza si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione



degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, le Società costituenti il R.T.I. devono dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure di sicurezza necessarie. Il R.T.I. aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi ad adottare ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli dell'Azienda Sanitaria, nel caso di eventuali interferenze. =====

Art. 11 (Applicazione norme diritto del lavoro) Nell'esecuzione della fornitura, che forma oggetto del presente appalto, il R.T.I. si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano le Società costituenti il R.T.I., anche se non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla natura e dimensione delle Società stesse e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà al R.T.I. ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e provvederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alle Società delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. =====



Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il R.T.I. non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni. =====

Art. 12 (Elezione di Domicilio) A tutti gli effetti del presente contratto l'R.T.I. elegge il proprio domicilio speciale nel Comune di Carbonia. =====


Art. 13 (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni devono essere effettuate, a pena di invalidità, in forma scritta, mediante posta elettronica certificata o a mezzo servizio postale con raccomandata A.R.. =====

Art. 14 (Foro Competente) Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Cagliari. =====

Art. 15 (Spese contrattuali) - Tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti di cui al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle della sua registrazione, sono a carico del R.T.I.; si dà atto che quest'ultimo ha provveduto ad effettuare il versamento di € 245.00 (duecentoquarantacinque/00), a mezzo bonifico, sul c/c bancario intestato all'A.S.L. n. 7 di Carbonia. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986, =====

Art. 16 (Trattamento dei dati personali) L'Azienda, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 informa le Società che i dati contenuti nel presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o informatizzato, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti. =====

Art. 17 (Adempimenti ex L. n. 136/2010) Le Società costituenti il R.T.I. si assumono espressamente la responsabilità relativa agli obblighi di tracciabilità



dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010, n. 136, come modificata dall'art. 7 del D.L. del 12/11/ 2010 n. 187. Le Società, inoltre, si assumono l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., e si impegnano a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – U.T.G. competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte a tali obblighi. =====


Art. 18 (Clausola risolutiva espressa) Ai sensi dell'art. 3 comma 9 *bis* della L. 13/08/2010, introdotto dall'art. 7 del D.L. del 12/11/2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. =====

Art. 19 (Norme di rinvio) - Per quanto compatibili, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti. ==

I componenti dispensano me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati, dichiarando espressamente di conoscerne il contenuto. Il presente contratto è da me letto ai costituiti e da essi approvato e sottoscritto con firma elettronica, consistente, ai sensi della L. 16/02/1913 n. 89, art. 52-*bis*, nell'acquisizione digitale della firma autografa, apposta qui in calce ed ai margini dei fogli intermedi, e sottoscritto con firma digitale da me Ufficiale Rogante in presenza delle parti. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me Ufficiale Rogante, ai sensi di legge, in numero di 7 (sette) facciate più numero 24 righe della presente fin qui.



per l'R.T.I.: LONGONI S.r.l.

A.S.L. n. 7 di Carbonia



Sig. Longoni Giovanni

Dott. Antonio Onnis



L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Teresa Garau

(sottoscritto con firma digitale)


Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente gli articoli 4 (Condizioni e modalità di esecuzione), 6 (Modalità di fatturazione e pagamento), 7 (Controlli qualitativi), 8 (Inadempienze e penalità), 12 (Elezione di Domicilio), 13 (Comunicazioni) e 14 (Foro competente). =====

per l'R.T.I.: LONGONI S.r.l.

A.S.L. n. 7 di Carbonia

Sig. Longoni Giovanni

Dott. Antonio Onnis



L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Teresa Garau

(sottoscritto con firma digitale)